PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI FINO AL 30 APRILE 1984 E NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

Art. 3

Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' differito al 30 aprile 1984. (2)

Versione in vigore dal 10 agosto 1984, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali
Estremi	Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1984

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 29 giugno 1984, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1984, n. 430, ha disposto (con l'art. 1 comma 3) che "il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, relativo ai lavori della commissione tecnica incaricata di elaborare proposte organiche per la riforma della fiscalizzazione degli oneri sociali, e' differito al 31 ottobre 1984".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-fino-al-30-aprile/art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it